
Da: Avv. Arturo Salerni [mailto:arturosalerni@ordineavvocatiroma.org]

Inviato: martedì 27 marzo 2018 18:31

A: 'dip.trasporti@pec.mit.gov.it'; 'dg.personale@pec.mit.gov.it'; 'posta@fpcgil.it'; 'fp@cisl.it'; 'uilpa@uilpa.it'; 'info@confsal.it'; 'info@confsal-unsal.it'; 'info@confintesafp.it'

Oggetto: R: riunione ministero infrastrutture e trasporti 28.3.2018

La presente per espresso incarico della mia assistita Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, che unitamente sottoscrive.

In data 21 marzo 2018, con nota a firma del Direttore Enrico Finocchi, è stata convocata per la data del 28 marzo 2018 alle ore 14,30 una riunione alle organizzazioni sindacali con all'ordine del giorno l'ipotesi di accordo F.U.A., le novità introdotte dal C.C.N.L. i passaggi di area, le progressioni economiche ed i criteri di ripartizione F.U.A. per l'anno 2018, con esclusione della U.S.B. P.I., organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva Funzioni Centrali e nell'Istituto, e soggetto titolato alla partecipazione alla negoziazione collettiva nel medesimo comparto.

E' assolutamente ingiustificata l'esclusione dell'organizzazione sindacale da me assistita.

E ciò per le ragioni che seguono riferite alla mancata sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018, ed in particolare con riguardo alla formulazione degli artt. 4 e dell'art. 7 del c.c.n.l. suddetto, nonché in quanto l'oggetto della riunione esula dalle materie indicate negli artt. 4 e seguenti del medesimo c.c.n.l..

All'esito di una lunga trattativa a cui anche l'organizzazione da me rappresentata ha attivamente partecipato - è stata siglato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, a cui la Unione Sindacale di Base non ha ritenuto di poter aderire.

Il c.c.n.l. nella formulazione degli articoli contenuti nel Titolo II Capo I, sul "*sistema delle relazioni sindacali*" appare illegittimo sia per quanto attiene le previsioni relative ai soggetti sindacali a partecipare alla contrattazione integrativa che con riguardo ai soggetti titolari di diritto all'informazione, al confronto ed alla partecipazione all'organismo paritetico per l'innovazione.

La clausola contenuta nell'art. 7 comma 3 del citato c.c.n.l., nonché le altre norme del medesimo Capo che ad essa rinviano, anche con riguardo alla estensione delle materie cui la detta clausola si applica, è in assoluto contrasto con norme imperative di rango costituzionale.

Al riguardo va fatto presente che l'articolo 40, comma 3 bis, del Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che la contrattazione integrativa "*si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni*".

Prevede lo stesso articolo 40, al comma 3, che la contrattazione integrativa avvenga “*in coerenza con il settore privato*”.

Il c.c.n.l. comparto Funzioni Centrali 2016/18 conseguentemente dedica un articolo (il 7) a disciplinare la “*contrattazione collettiva integrativa: soggetto, livelli e materie*”, prevedendo che “*i soggetti titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica*” sono i soli “*i rappresentanti sindacali di categoria firmatari del presente CCNL*”.

Ebbene tale testo, sebbene sostanzialmente identico a quello delle precedenti stesure, appare illegittimo. In esso non si tiene conto del fatto (presumibilmente per errore materiale) che sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 231/13. In tale pronuncia la Consulta ha affermato che escludere le Organizzazioni sindacali le quali - dotate della richiesta rappresentatività - abbiano partecipato al tavolo delle trattative per il solo fatto di non aver esse condiviso il testo contrattuale proposto dalla controparte conduce a tre contemporanei esiti di anticostituzionalità. E con sentenza additiva la Corte ha posto quale ulteriore principio cardine del nostro ordinamento la “*illegittimità costituzionale*” dell’esclusione dalle prerogative sindacali di tutte quelle O.O.S.S. che “*pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, **abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori***”. Ed infatti la Consulta afferma come l’esclusione di “*un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo*” per il solo fatto di non aver esso firmato il contratto collettivo nazionale “*viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.*” in quanto

- all’art. 3 è vietata ogni “*disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati*” (ugualmente sufficientemente rappresentativi a livello aziendale),
- dall’art. 2 è vietato ogni “*privilegio*” o “*discriminazione*” sulla base “*non già del rapporto con i lavoratori bensì del rapporto con l’azienda*”,
- dall’art. 39 è vietato ogni pattuizione tesa a “*condiziona(re) il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l’impresa*” traducendosi ciò “*per un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l’altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum*”.

E sono proprio questi tre principi (divieto di discriminazione di sindacati adeguatamente rappresentativi, divieto di selezione in base a criteri di consonanza con la controparte contrattuale e divieto di accordi ad excludendum) che rendono assolutamente *contra legem* l’art. 7 dell’accordo sopra indicato conducendo esso proprio all’esito vietato dalla Corte Costituzionale, ovverosia quello di escludere dalla piena rappresentanza sindacale dei propri iscritti lascrivente O.S. per il solo rifiuto di aderire alla proposta contrattuale, salva una

diversa interpretazione conforme al dettato costituzionale siccome descritto. in sede di applicazione in ambito decentrato.

Peraltro non può che evidenziarsi che il livello di rappresentatività delle diverse sigle sindacali nell'ambito dell'impiego pubblico è misurato sulla base delle previsioni normative in relazione alla consistenza associativa ed al consenso ottenuto tra i lavoratori nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, e che nel sistema normativo proprio del lavoro pubblico viene definita con chiarezza la corrispondenza tra il diritto a partecipare alla contrattazione collettiva in ragione degli indici di rappresentatività dei diversi organismi sindacali. Ne deriva che il diritto alla contrattazione – alla luce dei sopra enunciati principi di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale – non può essere sacrificato in ragione della mancata adesione alla proposta contrattuale della controparte sindacale.

Le argomentazioni sopra riportate assumono una macroscopica ed ulteriore evidenza se esse vengono riferite alla individuazione dei soggetti esclusi, pur essendo maggiormente rappresentativi del personale, dall'intero sistema delle relazioni sindacale ed addirittura dalla informazione sull'evolversi degli istituti organizzativi e contrattuali che investono il personale rappresentato dall'associazione rappresentativa ma non firmataria.

Una tale estensione sul piano esegetico evidenzia plasticamente l'assurdo giuridico ed incostituzionale dell'intero elaborato contrattuale sul punto.

Ulteriormente si rileva che l'oggetto della convocazione è comunque estraneo a quelli indicati negli artt. 4 e seguenti del richiamato c.c.n.l., a meno che non debba ritenersi valido il principio *“tu non hai firmato, quindi io non ti parlo”*, il che appare francamente estraneo a qualunque logica giuridica e di buon senso.

Tutto ciò premesso si fa formale

DIFFIDA

all'amministrazione in indirizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere alla revoca della nota richiamata e comunque alla immediata convocazione dell'organizzazione sindacale U.S.B. P.I., dovendosi in caso di mancato, intempestivo o negativo riscontro adire tutti i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, ed in relazione all'eventuale danno erariale prodotto dalla condotta sopra descritta.

Roma, 27 marzo 2018

Daniela Mencarelli n.q.

Avv. Arturo Salerni



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale del personale e degli Affari generali

Alle OO.SS.
CGIL FP
CISL FP
UIL PA
CONFSAL UNSA
FEDER. INTESA FP

Oggetto: convocazione riunione sindacale 28 marzo 2018

Le Organizzazioni Sindacali in indirizzo sono convocate il giorno 28 marzo p.v., dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso la Biblioteca della sede Ministeriale di via Caraci, Palazzina C – 1° piano, per un incontro avente ad oggetto l'ipotesi di Accordo F.U.A. 2017.

Successivamente la discussione verterà sui seguenti argomenti:

- Novità introdotte dal C.C.N.L. 12/2/2018
- Passaggi di Area
- Progressioni economiche
- Criteri di ripartizione F.U.A. anno 2018.

IL DIRETTORE
(Dott. Enrico Finocchi)